

# Più limiti all'applicazione dello split payment

**Delega fiscale/2**

**Anche sul reverse charge necessaria una riduzione per evitare effetti distorsivi**

**Benedetto Santacroce**

La delega fiscale proposta in materia Iva dal Governo dovrebbe sfruttare il passaggio parlamentare per arricchirsi di alcuni ulteriori criteri che possano rispondere meglio al riallineamento della normativa interna a quella unionale.

Entrando più sullo specifico con qualche esemplificazione del caso, sembra di assoluta necessità un immediato coordinamento delle misure introdotte in modo estemporaneo con la volontà di combattere pericolosi fenomeni di frode che, in relazione al nuovo assetto nazionale e unionale risultano incoerenti. Il riferimento è in particolare ai regimi dello split payment (su cui il Governo ha appena annunciato una nuova proroga in arrivo) e del reverse charge. Si tratta di istituti che hanno una specifica motivazione ma che sono stati di fatto superati dall'introduzione della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e dall'esten-

sione per transazioni dell'estero-metro, nonché dalle previsioni unionali tendenti a rafforzare il sistema di protezione dell'erario dei singoli Stati membri.

Su questo punto, senza voler entrare nel dettaglio, la delega dovrebbe prevedere un criterio specifico di revisione delle attuali regole che imponga al governo se non la soppressione dei tali regimi almeno una sostanziale riduzione delle attuali ipotesi che hanno effetti distorsivi sul mercato e, inquinando, il principio di neutralità dell'imposta determinano effetti di squilibrio finanziario a molte realtà imprenditoriali.

Un ulteriore criterio da inserire nella delega riguarda le regole delle rettifiche dell'imponibile in caso di errore o di diversa qualificazione dell'operazione ovvero nel caso di semplice modifica di realizzazione dell'operazione. In particolare, è ormai non differibile una riscrittura dell'articolo 26 che sganci, in particolare, la variazione dell'imponibile dalle regole di applicazione del diritto a detrazione. Questo vincolo, oltre a non essere previsto a livello unionale, pone dei problemi sia all'emittente della nota di variazione che al ricevente e per quest'ultimo in particolare nel caso in cui la nota sia riferita a un'operazione in reverse charge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

